



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**COPIA**

**N°85**  
Reg. delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 TUSP. RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.
----------------	---

Oggi **dicinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:09**, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Pegolo Michele	Presente	Mazon Susanna	Presente
Feltrin Alessandro	Presente	Diana Ermano	Assente
Landa Antonino	Presente	Del Fiol Axelle	Assente
Poles Florinda	Presente	Del Tedesco Adriana	Presente
Taiariol Antonio	Presente	Filipetto Anna	Presente
Piccin Patrizia	Presente	Poletto Andrea	Presente
Re Tiziano	Presente	Santin Graziella	Presente
Favro Ursula	Presente	Bertossi Paolo	Presente
Gubulin Roberto	Presente	Chiarotto Sonia	Presente
Ros Luca	Presente	Peruch Claudio	Presente
Della Schiava Luca	Presente		

Presenti 19 Assenti 2

Assessori esterni:

Baviera Elisa	Presente
Centis Cristina	Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 TUSP. RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.
----------------	---

<b>PREMESSE</b>
-----------------

VISTO l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2022, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2023, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022.

Entro il prossimo 31 dicembre 2023, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).

.....

VISTO l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante "*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*", che stabilisce: "*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."*

VISTO l'articolo 2, primo comma, lettera h) del Dlgs 175/16 che definisce i «servizi di interesse generale» come *le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale*»;

VISTA la successiva lettera i) con la quali sono qualificati i «servizi di interesse economico generale» come i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

VISTO altresì l'articolo 20 del citato Dlgs 175/16 che stabilisce:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre ((due anni)) consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di

*cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.*

CONSIDERATO che in sede di prima applicazione per i Comuni, o eventuali loro forme associative, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti dovrà essere posto in essere entro il 31 dicembre 2023;

VISTO che la disposizione prevede una "ricognizione periodica", della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

DATO ATTO che la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 201. Come già detto, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023;

DATO ATTO che per quanto riguarda il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la ricognizione del servizio è stata svolta da AUSIR, con relazione trasmessa al Comune in data 27/11/2023 prot. n. 20289, ed è pertanto da considerarsi appendice al piano di razionalizzazione, nonché parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il dato letterale della norma fa riferimento ai "servizi affidati" e pertanto la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);

VISTO l'articolo 35 del citato Dlgs 201/22 che stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea;

CONSIDERATO pertanto che:

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione "tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9", ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e soprasoglia affidati senza gara;

RILEVATO che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia:

- ✓ rifiuti
- ✓ idrico
- ✓ distribuzione del gas
- ✓ TPL;

CONSIDERATO tuttavia che è più difficile è stabile un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, in quanto il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori;

VISTO pertanto che l'ente ha verificato, caso per caso, se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione;

VISTO il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022";

DATO ATTO che, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività;

VISTO l'articolo 31 del citato Dlgs 201/22 in tema di obblighi di pubblicazione e trasparenza;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE
------------

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, in base a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, l'analisi sull'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31/12/2022 dal Comune di Fontanafredda, come risultante dalla relazione tecnica (Allegato A);
3. di prendere atto della relazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 di AUSIR relativa alla ricognizione della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, come appendice al piano di razionalizzazione, nonché parte sostanziale e integrante del presente atto; (allegato C);
4. di approvare altresì la relazione relativa alla ricognizione dei servizi a rilevanza economica generale NON affidati a soggetto in house dall'Ente (Allegato D);
5. di provvedere agli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 31 Dlgs 201/22;
6. stante l'urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Allegati:

- A) analisi sull'assetto complessivo delle partecipazioni del Comune di Fontanafredda al 31/12/2022;
- B) schede di revisione periodica delle partecipazioni;
- C) relazione di ricognizione AUSIR;
- D) relazione di ricognizione SPL non affidati a soggetto in house dall'Ente.

Il Sindaco dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione e cede la parola al Consigliere Piccin, che procede all'illustrazione dell'argomento.

Dopodichè viene aperto il dibattito.

Gli interventi vengono integralmente trascritti ai sensi dell'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione

Consiglieri presenti n. 19

Con voti favorevoli n. 12

Contrari n. 0

Astenuti n. 7 (Del Tedesco, Filipetto, Poletto, Santin, Bertossi, Chiarotto, Peruch)

Voti espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con apposita e separata votazione

Consiglieri presenti n. 19

Con voti favorevoli n. 12

Contrari n. 0

Astenuti n. 7 (Del Tedesco, Filipetto, Poletto, Santin, Bertossi, Chiarotto, Peruch)

Voti espressi per alzata di mano,

### **Delibera**

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 TUSP. RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Pegolo Michele**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**Riotto Lucia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2022: approvazione ai sensi dell'art. 20 TUSP. Ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica: approvazione della relazione di cui all'art. 30 D.Lgs. 201/22.**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-12-23

Il Responsabile del servizio  
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2022: approvazione ai sensi dell'art. 20 TUSP. Ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica: approvazione della relazione di cui all'art. 30 D.Lgs. 201/22.**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-12-23

Il Responsabile del servizio  
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 85 del 19-12-2023

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 TUSP. RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 22-12-2023 e fino al 06-01-2024 con numero di registrazione 2905.

Comune di Fontanafredda li 20-12-2023

L' INCARICATO

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 85 del 19-12-2023**

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL  
31.12.2022: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 TUSP. RICOGNIZIONE  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA: APPROVAZIONE  
DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-12-2023.  
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO  
Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs  
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa